Ordinanza n. 47

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 51 della legge 16.01.2003 n° 3 che dispone il divieto di fumare nei locali chiusi;

Visto l'art. 19 del D.Lgs. n. 266/2004 il quale prevede che il termine di entrata in vigore della predetta norma è fissato al 10.01.2005;

Vista la circolare 17.12.2004 del Ministero della Salute, la quale testualmente prevede che "…l'art. 51 della legge 16.01.2003 n. 3 persegue il fine primario della 'tutela della salute dei non fumatori', con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste;

Vista altresì la nota dell'Ulss n° 6 di Vicenza – dipartimento di Direzione medica in data 27.02.2013 che vieta l'utilizzo in area ospedaliera delle 'sigarette elettroniche' precisando che in via precauzionale il divieto di fumo si estende anche alle sigarette elettroniche in quanto non vi sono elementi sicuri per escluderne la pericolosità;

Preso atto che il regolamento di polizia urbana, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 73 in data 30.12.2009, prevede all'art. 25 il divieto di fumare nei parchi giochi;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 21 del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e Servizi;

O R D I N A

1. il divieto di fumo all'interno dei locali comunali e di altri enti pubblici nel territorio comunale, nonché nei parchi giochi come definiti nel vigente regolamento di polizia urbana, si estende anche alle 'sigarette elettroniche'.

2. Spetta all'Ufficio Tecnico Comunale l'aggiornamento della segnaletica.

3. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante pubblicazione all'albo Pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

4. Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (art. 37, comma 3° del D.L.vo n. 285/92), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo di Venezia nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

5. Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

6. La violazione della presente ordinanza è punita, ai sensi della normativa vigente, con la sanzione amministrativa da € 27,50 a € 275,00.

Dalla residenza municipale, lì 02.04.2013

Il Vice segretario
Oscar Raumer